

Dott. Modesto Pirola

Ragioniere Commercialista - Revisore Contabile

Rag. Raffaele Alzati

Ragioniere Commercialista

Circolare n. 16.2020



IN EVIDENZA

- [Notizie in sintesi](#)



APPROFONDIMENTI

- [Superbonus 110%](#)
- [Nuova rivalutazione dei beni d'impresa](#)



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- [F24 per registrazione degli atti privati](#)
- [Credito d'imposta per aumenti di capitale](#)
- [Ravvedimento per tardiva emissione fattura elettronica](#)
- [Rinuncia alla restituzione dei finanziamenti dei soci](#)



NON SOLO IMPRESA

- [Ravvedimento operoso tributi locali](#)
- [PEC obbligatoria per imprese](#)



AGEVOLAZIONI

- [Bonus Formazione 4.0](#)

**OPZIONE
PER CESSIONE O
SCONTO IN FATTURA**

- Dal 15.10.2020 è possibile esercitare l'opzione per la cessione a terzi del credito o per lo sconto in fattura in relazione alle detrazioni spettanti per gli interventi sugli immobili. La comunicazione, che è irrevocabile, deve essere inviata in via telematica con il nuovo modello approvato mediante il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 8.08.2020.
- Per esercitare l'opzione è necessaria l'apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione da parte di un professionista abilitato, il quale, tuttavia, non deve effettuare un esame di merito, ma limitarsi a una certificazione documentale.

**CONDONO E
SUPERBONUS 110%**

- L'Agenzia delle Entrate delle Marche ha confermato che, posta la presenza dell'autodichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicante la data di inizio lavori e la tipologia dei lavori agevolabili, il contribuente può fruire della detrazione maggiorata al 110% anche per gli immobili con abusi sanabili e tollerabili, se è stata presentata domanda di condono, sebbene ancora in attesa della conclusione dell'iter.

**FATTURA
ELETTRONICA
ALLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE**

- Le amministrazioni pubbliche avranno 15 giorni per rifiutare, nei casi tassativamente previsti, le fatture elettroniche e non potranno respingere quelle che possono essere corrette secondo le disposizioni dell'art. 26 D.P.R. 633/1972.
- È quanto emerge dalla lettura del parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto del Ministero dell'Economia attuativo dell'art. 15-bis D.L. 119/2018, reso nell'adunanza dell'11.06.2020.

**TAX PLANNING
E OPERAZIONI
TRANSFRONTALIERE**

- Lo scambio automatico di informazioni sui meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva diventa obbligatorio anche in Italia. A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'11.08.2020 del D. Lgs. 100/2020 in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni fiscali in relazione a operazioni transfrontaliere potenzialmente aggressive, i soggetti tenuti a rispettare gli obblighi di comunicazione (intermediari e contribuenti) dovranno comunicare entro il 1.02.2021 i dati relativi alle operazioni effettuate nel corso del 2020.
- Entro il 28.02.2021 dovranno essere inviati i dati delle operazioni intercorse nel periodo dal 25.06.2018 (data di entrata in vigore della Direttiva DAC 6) al 30.06.2020.

**RESPONSABILITÀ
PER MANCATA
TRASMISSIONE
DELLA
DICHIARAZIONE**

- La Cassazione ha sancito che non si applicano sanzioni nei confronti del contribuente se il commercialista infedele ha prodotto una ricevuta di trasmissione della dichiarazione dei redditi dimostratasi successivamente non veritiera.

**TERMINI PER IL
RICORSO TRIBUTARIO**

- I termini per il ricorso tributario (o per l'appello) che scadono di sabato sono prorogati di diritto al 1° giorno successivo non festivo.

**DEDUZIONE
FORFETARIA
AUTO-
TRASPORTATORI
2020**

- Le deduzioni dal reddito spettanti agli autotrasportatori sono confermate in misura pari a quelle dell'anno 2019 cioè in € 48,00, ridotti a € 16,80 per i trasporti nel Comune.
- Lo ha comunicato il dipartimento delle Finanze con nota 18.08.2020.

**CONFISCA PER
SPROPORZIONE**

- La Guardia di Finanza ha analizzato le novità previste dalla L. 157/2019 sull'applicabilità a determinati reati tributari della confisca per sproporzione. La disposizione consente che, pronunciata la sentenza definitiva di condanna o di patteggiamento, la confisca sia possibile su quei beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui risulta essere titolare o avere la disponibilità in valore sproporzionato al reddito o alla propria attività economica. La disposizione, entrata in vigore il 25.12.2019, è applicabile alle violazioni commesse successivamente a tale data.

**PROROGA
AL 30.09.2020 PER
DATI FINANZIARI
DI RESIDENTI
ALL'ESTERO**

- Il 5.08.2020 è stato pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze il decreto che proroga al 30.09.2020 il termine per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati finanziari dei conti per i cittadini contribuenti residenti all'estero.

**SEGNALAZIONE
AGENZIA ENTRATE
PER PAGAMENTI
DI ENTI PUBBLICI**

- Differimento al 15.10.2020 del divieto di effettuare le segnalazioni all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in caso di pagamento di somme maggiori di 5.000 euro da parte di enti pubblici. Rimane vigente per tutto l'anno 2020 l'inibizione a verificare l'esistenza di carichi a ruolo all'atto del rimborso di crediti d'imposta. Il D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) ha posticipato al 15.10.2020 la sospensione dei versamenti all'agente della riscossione. Fino alla medesima data, inoltre, sono precluse le notifiche di cartelle di pagamento nonché l'attivazione di nuove azioni esecutive o misure cautelari.

Notizie in sintesi (segue)

| | |
|---|---|
| ELENCO PAESI CON SCAMBIO AUTOMATICO INFORMAZIONI | <ul style="list-style-type: none">• Con il D.M. 13.05.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29.08.2020 n. 215, il Ministero dell'Economia ha aggiornato l'elenco dei Paesi coinvolti nello scambio automatico di informazioni su conti finanziari, aggiungendo Antigua e Barbuda, Costa Rica, Granada, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia e Turchia. |
| VENDITA DI BENI PRIMA DELL'IMPORTAZIONE | <ul style="list-style-type: none">• L'Agenzia delle Dogane ha precisato che la vendita di beni prima che ne sia effettuata l'importazione configura una cessione di merce "allo Stato estero" non soggetta a Iva, in quanto operazione territorialmente non rilevante. |
| ANNULLAMENTO SANZIONI SOLO SE RICHIESTO DAL CONTRIBUENTE | <ul style="list-style-type: none">• Il giudice tributario non è tenuto ad annullare d'ufficio le sanzioni irrogate dal Fisco senza una espressa richiesta del contribuente. Peraltro, la parte interessata è onerata non solo di proporre istanza di annullamento, ma anche di dimostrare quale sia stata l'incertezza oggettiva che ha determinato la violazione. |
| PROROGA STATO DI EMERGENZA E DURC ONLINE | <ul style="list-style-type: none">• L'Inail ha comunicato che i documenti unici di regolarità contributiva con scadenza tra il 31.01 e il 31.07 sono prorogati fino al 29.10.2020. |
| SPID PER ACCEDERE AI SERVIZI DIGITALI DELLE P.A. | <ul style="list-style-type: none">• Il Ministero del Lavoro ha reso noto che dal 15.11.2020 sarà necessario lo Spid per accedere a tutti i propri servizi online, tra cui Cliclavoro, CO, dimissioni volontarie.• Da tale data non sarà più possibile utilizzare altre forme di identificazione, come user-ID e password, Pin Inps. |
| ASSEMBLEE SOCIETARIE ONLINE | <ul style="list-style-type: none">• L'art. 71 D.L. 104/2020 amplia i termini per lo svolgimento delle assemblee societarie attraverso mezzi di telecomunicazione dal 31.07.2020 al 15.10.2020. Le società possono, pertanto, prevedere l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento in assemblea a condizione che sia garantita l'identità dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. |
| PROROGA VERIFICHE ANTIRICICLAGGIO | <ul style="list-style-type: none">• Per l'adeguata verifica antiriciclaggio arriva una nuova proroga. Banche e intermediari avranno tempo fino al 30.12.2020 per raccogliere i dati e i documenti identificativi richiesti per i rapporti acquisiti prima dell'entrata in vigore delle nuove Disposizioni in materia adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo emanate dalla Banca d'Italia il 30.07.2019. Lo ha previsto la stessa Autorità con una comunicazione del 6.08.2020, con la quale prevede la proroga del termine per il recupero, ai fini antiriciclaggio, dei dati della clientela già acquisita. |
| SMART WORKING E CONGEDO STRAORDINARIO | <ul style="list-style-type: none">• Dal 9.09.2020 il D.L. 111/2020 ha previsto che se un figlio è messo in quarantena, per avere avuto contatti con l'istituto scolastico in cui si è sviluppato il Covid-19, i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto di optare per lo smart working o per un congedo straordinario, retribuito a metà. Non c'è alcun obbligo di non andare al lavoro né di informare il datore di lavoro. |
| SORVEGLIANZA SANITARIA | <ul style="list-style-type: none">• Se il datore di lavoro, mediante il processo di valutazione dei rischi, evidenzia e riporta nel documento di valutazione dei rischi (Dvr) la presenza di uno dei rischi contemplati dal D. Lgs. 81/2008, che a sua volta preveda l'obbligo di sorveglianza sanitaria, deve nominare il medico competente per l'effettuazione delle visite mediche finalizzate all'espressione del giudizio di idoneità alla mansione. Ogni datore di lavoro deve integrare il Dvr con tutte le misure individuate da attuare per contenere il rischio Covid-19. |
| FONDO PATRIMONIALIZZA- ZIONE SOCIETÀ DI CAPITALE | <ul style="list-style-type: none">• È stato firmato dal Ministero dell'Economia il decreto attuativo che rende operativa la possibilità per le imprese di ottenere liquidità a fronte di aumenti di capitale di € 250.000. Il D.L. 34/2020 ha previsto che il Fondo patrimonio Pmi acquisti, entro il 31.12.2020, le obbligazioni o i titoli di debito emessi da aziende che hanno effettuato aumenti di capitale deliberati dopo il 19.05.2020. Il Fondo è destinato alle società di capitale e cooperative con sede legale in Italia, che hanno subito una riduzione dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 pari almeno al 33% rispetto al medesimo periodo del 2019. |
| COMMERCIALISTI STRANIERI | <ul style="list-style-type: none">• Con D.M. 24.06.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8.09.2020, n. 223, il Ministero della Giustizia ha definito le modalità di accesso al Consiglio nazionale italiano per i commercialisti stranieri mediante una prova scritta e orale. |
| PUBBLICATI 22 NUOVI PRINCIPI DI REVISIONE ISA | <ul style="list-style-type: none">• Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Assirevi e Inrl, in collaborazione con Consob e Mef, hanno elaborato 22 nuovi principi di revisione Isa in vigore per i bilanci 2020. Tali indici rappresentano l'allineamento della tecnica professionale italiana in materia di revisione contabile alla prassi internazionale. |

Superbonus 110%

Il decreto Rilancio ha incrementato al 110% l'aliquota di detrazione delle **spese sostenute dal 1.07.2020 al 31.12.2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica**, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Le nuove disposizioni che consentono di fruire di una detrazione del 110% delle spese, **si aggiungono a quelle già vigenti** che disciplinano le detrazioni dal 50% all'85% delle spese spettanti per gli interventi di:

- **recupero del patrimonio edilizio**, inclusi quelli di riduzione del rischio sismico (cd. **Sismabonus**);
- **riqualificazione energetica degli edifici** (cd. **Ecobonus**).

Altra importante novità è la **possibilità generalizzata** di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di **sconto** dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la **cessione** del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Trattandosi di una normativa di particolare fervore, **in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni**, ai fini dell'esercizio dell'opzione, per lo sconto o cessione, il contribuente deve acquisire anche:

- **il visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonché dai CAF;
- **la asseverazione tecnica** relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, da parte, rispettivamente, dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche e dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, che certifichi **il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai previsti decreti ministeriali.**

Tavola n. 1 **Interventi ammessi al Superbonus**

| Tipo di intervento | Detrazione massima | |
|--|---|--|
| Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. | Edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti. | € 50.000. |
| | Edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari. | € 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. |
| | Edifici composti Da più di 8 unità Immobiliari. | € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono gli edifici. |
| Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. | Edifici composti fino a 8 unità immobiliari. | € 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. |
| | Edifici composti da più di 8 unità immobiliari. | € 15.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. |
| Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o con impianti a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7.11.2017, n.186. Tale ultimo intervento è ammesso al Superbonus solo nel caso di sostituzione di preesistenti impianti a biomassa. | € 30.000 | |

Superbonus 110% (segue)

Tavola n. 1 (segue)

Interventi ammessi al Superbonus

| Tipo di intervento | Detrazione massima |
|---|---|
| Interventi di efficientamento energetico di cui all'art. 14 D.L. 63/2013, eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei precedenti interventi e che assicurino il miglioramento di almeno 2 classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. | Limiti di spesa previsti per ciascun intervento. |
| Interventi di efficientamento energetico di cui all'art. 14 D.L. 63/2013 eseguiti su edifici sottoposti a vincoli, anche non realizzati congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, a condizione che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. | Limiti di spesa previsti per ciascun intervento. |
| Interventi di riduzione del rischio sismico. In caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'art. 15, c. 1, lett. f-bis) Tuir, spetta nella misura del 90%. | Limiti di spesa previsti per ciascun intervento. |
| Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a dell'impianto solare fotovoltaico eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riduzione del rischio sismico precedentemente elencati. | <ul style="list-style-type: none">• € 48.000 e comunque nel limite di spesa di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale.• In caso di interventi di cui all'art. 3, c. 1, lett. d), e) ed f) D.P.R. 380/2001, il limite di spesa è ridotto a € 1.600 per ogni kW di potenza nominale. |
| Installazione, contestuale o successiva all'installazione di impianti solari fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati. | € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo, nel limite complessivo di spesa di € 48.000 e, comunque, di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto. |
| Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici a condizione che sia effettuata congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, sopra indicati. | € 3.000. |

Tavola n. 2

Casi pratici

| | |
|------------------|--|
| Esempio 1 | <ul style="list-style-type: none">• Carlo vive in un appartamento all'interno di un condominio, che non dispone di un sistema centralizzato di riscaldamento, che sta effettuando degli interventi di efficientamento energetico (esempio: cappotto termico) che beneficiano del Superbonus, conseguendo il miglioramento delle 2 classi energetiche.• Decide di avviare una ristrutturazione, sostituendo la caldaia e gli infissi e ristrutturando i servizi igienici.• Nella situazione prospettata:<ul style="list-style-type: none">- per la sostituzione della caldaia e delle finestre comprensive degli infissi potrà beneficiare del Superbonus del 110% della spesa sostenuta se la caldaia e le finestre possiedono i requisiti richiesti ai sensi dell'art. 14 D.L. 63/2013. Pertanto, a fronte di una spesa di € 8.000, otterrà una detrazione di € 8.800 (110%), da utilizzare in 5 anni in quote annuali da € 1.760;- se si interviene sui servizi igienici sostituendo non solo pavimenti e sanitari ma anche con il rifacimento degli impianti, l'intervento nel suo complesso, rientra nella manutenzione straordinaria e, pertanto, le relative spese danno diritto alla detrazione in misura pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di € 96.000 complessive (detrazione massima 48 mila), da ripartire in 10 anni. Pertanto, a fronte di una spesa complessiva di € 20.000 avrà diritto ad una detrazione pari a € 10.000 (50%), con quote annuali di € 1.000. |
|------------------|--|

| | |
|------------------|--|
| Esempio 2 | <ul style="list-style-type: none">• Vincenzo abita in una villetta singola e vorrebbe effettuare la ristrutturazione e l'efficientamento energetico della propria abitazione passando dalla classe G alla classe E.• Decide di avviare una ristrutturazione mediante:<ul style="list-style-type: none">- sostituzione della caldaia, degli infissi e rifacimento del cappotto termico, nel rispetto dei requisiti richiesti del Decreto Rilancio. Pertanto, potrà beneficiare del Superbonus. A fronte di spese pari a € 25.000 (cappotto termico) e € 10.000 (caldaia e infissi), beneficerà di una detrazione, pari al 110% di € 38.500 (110%), da ripartire in 5 quote annuali da € 7.700;- ristrutturazione della villetta (interventi edilizi sui pavimenti, impiantistica e bagni). Se tali interventi possiedono i requisiti richiesti, può beneficiare di una detrazione pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di € 96.000 complessive (detrazione massima € 48.000), ripartita in 10 anni. Per cui a fronte di spese pari a € 55.000 avrà diritto a una detrazione pari al 50% delle spese sostenute (€ 27.500) da ripartire in 10 quote annuali di pari importo (€ 2.750). |
| Esempio 3 | <ul style="list-style-type: none">• Carmine, che è proprietario di un appartamento in un condominio in città, ha anche una villetta a schiera di proprietà al mare e una in montagna e vuole procedere ad effettuare alcuni lavori di ristrutturazione, usufruendo del Superbonus al 110%.• In tale situazione egli potrà contemporaneamente fruire del Superbonus per le spese sostenute per interventi:<ul style="list-style-type: none">- di riqualificazione energetica realizzati su massimo 2 delle suddette unità immobiliari, in città (se l'intervento è effettuato congiuntamente ad un intervento sulle parti comuni), al mare e in montagna. Per gli interventi realizzati sulla 3^a unità immobiliare potrà, eventualmente fruire dell'Ecobonus, secondo le regole "ordinarie";- di riqualificazione energetica ammessi dalla normativa realizzati sulle parti comuni dell'edificio condominiale, antisismici realizzati su tutte le unità abitative, purché esse siano situate nelle zone sismiche 1,2 e 3. |
| Esempio 4 | <ul style="list-style-type: none">• Sara abita in qualità di inquilino in una villetta a schiera, funzionalmente indipendente e con accesso autonomo, e intende effettuare interventi di riqualificazione energetica agevolati dalla norma.• Sara potrà fruire del <i>Superbonus</i> se effettua gli interventi trainanti e trainati sulla sua unità immobiliare, se con tali interventi si raggiungono i requisiti energetici richiesti certificati dall'attestato di prestazione energetica relativa alla stessa unità. |
| Esempio 5 | <ul style="list-style-type: none">• Federica, che abita in un edificio unifamiliare, intende cambiare la sua vecchia caldaia con una a condensazione con classe energetica A, e sostituire i serramenti.• Federica potrà beneficiare del Superbonus per entrambi gli interventi, a condizione che con gli stessi si consegua il miglioramento di due classi energetiche, asseverato mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.). |
| Esempio 6 | <ul style="list-style-type: none">• Un condominio vuole realizzare, come intervento trainante, un impianto centralizzato per la sola produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze.• Il condominio per avere diritto al Superbonus dovrà dotare l'impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria di un proprio generatore di calore differente da quello destinato alla climatizzazione invernale, salvo impedimenti di natura tecnica o nel caso che si dimostri che l'adozione di un solo generatore produca un beneficio energetico. |
| Esempio 7 | <ul style="list-style-type: none">• Vittorio, che vive in un'unità immobiliare in un edificio sottoposto ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, vuole sostituire i serramenti. Può beneficiare del Superbonus?• Vittorio potrà fruire del Superbonus per le spese sostenute per la sostituzione dei serramenti, anche se non viene realizzato nessun intervento trainante (cappotto termico o sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale) sull'edificio condominiale, purché la sostituzione dei serramenti determini il miglioramento delle due classi energetiche ovvero, se non possibile, il passaggio alla classe energetica più alta. |

Nuova rivalutazione dei beni d'impresa

L'art. 110 D.L. 104/2020 disciplina la nuova rivalutazione dei beni dell'impresa per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, che può essere eseguita, in deroga all'art. 2426 C.C., nel bilancio di esercizio al 31.12.2020. Rispetto alle precedenti edizioni, si distingue per la possibilità di effettuare la rivalutazione in forma gratuita, costituendo una correlata riserva che incrementa il patrimonio netto. Nel caso si paghi l'imposta sostitutiva, pari al 3% dei maggiori valori iscritti, la rivalutazione ha effetti anche ai fini fiscali, con deducibilità dei maggiori futuri ammortamenti stanziati. Inoltre, la rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene e non obbligatoriamente per categorie omogenee di beni.

| | | |
|--|---|--|
| SOGGETTI INTERESSATI | <ul style="list-style-type: none"> • Imprese individuali. • S.n.c., S.a.s. ed equiparate. • S.p.a., S.r.l., S.a.p.a., società cooperative e di mutua assicurazione. • Enti commerciali e non commerciali. • Società ed enti non residenti, con stabili organizzazioni in Italia. | Che non adottano i principi contabili internazionali. |
| BENI RIVALUTABILI | <ul style="list-style-type: none"> • Beni materiali. • Beni immateriali. • Partecipazioni immobilizzate in società controllate e collegate. | Con esclusione dei beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. |
| La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene. | | |
| EFFETTUAZIONE | Bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso al 31.12.2020 | <p>Rivalutazione con effetti solo civilistici.</p> <p style="text-align: center;">Opzioni</p> <p>Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva.</p> |
| La rivalutazione deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. | | |
| VALORE MASSIMO DI BILANCIO | <p>I valori risultanti non possono superare, in nessun caso, i valori effettivamente attribuibili ai beni.</p> <p>Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare i criteri seguiti nella rivalutazione e attestare che la rivalutazione non eccede il "valore massimo".</p> | |
| IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEF - IRES IRAP Indeducibile | Misura | <p style="text-align: center;">3%</p> <p>Sul maggior valore dei beni ammortizzabili.</p> <p>Sul maggior valore dei beni non ammortizzabili.</p> |
| Versamento | <p>Le imposte sostitutive sono versate in un massimo di 3 rate di pari importo.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • La prima rata con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. • Le altre rate con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. • Gli importi da versare possono essere compensati nel modello F24. |

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

F24 per registrazione degli atti privati

L'Agenzia delle Entrate ha previsto l'estensione delle modalità di versamento di cui all'art. 17 del D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 alle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati.

Successivamente, con la risoluzione 9/E/2020 ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati.

ESTENSIONE UTILIZZO MOD. F24

Per il versamento dei tributi e dei relativi interessi, sanzioni e accessori dovuti in relazione alla registrazione degli atti privati è utilizzato il modello di versamento "F24".

L'utilizzo del modello di versamento "F24" decorre con riferimento agli **atti presentati per la registrazione dal 2.03.2020**.

PERIODO TRANSITORIO

- **Fino al 31.08.2020** sono comunque considerati validi i versamenti effettuati sia con modello F23, sia con modello F24.
- A partire **dal 1.09.2020** i suddetti versamenti sono effettuati esclusivamente con il modello F24.

Per le somme dovute a seguito di atti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate, i versamenti sono effettuati utilizzando esclusivamente il tipo di modello di pagamento allegato o indicato negli atti stessi.

AMBITO APPLICATIVO

Le disposizioni del provvedimento si applicano a **tutti gli atti privati soggetti a registrazione** (in termine fisso, in caso d'uso o presentati volontariamente per la registrazione) sulla base di quanto previsto dalle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Restano ferme le modalità di versamento, tramite modello F24, rispettivamente per le somme dovute **in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili e alla registrazione degli atti costitutivi delle start-up innovative**, nonché gli appositi codici tributo da utilizzare.

Esempio

Registrazione contratto di comodato

| | |
|-----------------|---|
| Premessa | Il sig. Verdi Giuseppe registra un contratto di comodato, con il sig. Verdi Luca, stipulato in data 1.07.2020. |
| Dati | <ul style="list-style-type: none"> • È dovuta l'imposta di registro in misura fissa, pari a € 200, e l'imposta di bollo pari a € 16 per ogni copia. • Il Sig. Verdi Giuseppe effettua il versamento tramite il mod. F24, in data 1.07.2020. |

| CONTRIBUENTE | | | | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|---|
| CODICE FISCALE | V R D G P P 5 0 L 0 1 E 8 9 7 U | | | | | barre in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare |
| cognome, denominazione o ragione sociale | | | nome | | | |
| DATI ANAGRAFICI | VERDI | | GIUSEPPE | | | |
| data di nascita | | giorno | 0 1 | mes | 0 7 | anno |
| | | 1 9 | 5 0 | se | M | comune (o Stato estero) di nascita |
| | | MANTOVA | | prov. | M N | |
| DOMICILIO FISCALE | | MANTOVA | | prov. | M N VIA ROMA N. 126 | |
| CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare | | | | | | codice identificativo |
| SEZIONE ERARIO | | | | | | |
| | codice tributo | rateazione/regione/prov./mese rif. | anno di riferimento | Importi a debito versati | Importi a credito compensati | |
| IMPOSTE DIRETTE - IVA | 1550 | | 2020 | 200,00 | | |
| RITENUTE ALLA FONTE | 1552 | | 2020 | 48,00 | | |
| ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI | | | | | | |
| codice ufficio | codice atto | TOTALE A | | 248,00 B | SALDO (A-B) | |
| | | | | | 248,00 | |

Credito d'imposta per aumenti di capitale

L'art. 26 D.L. 34/2020 ha previsto che, per i conferimenti in denaro effettuati per l'aumento del capitale sociale, di una o più società, spetta un credito d'imposta pari al 20%. L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere € 2.000.000. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima del 1.01.2024 da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali. Con D.M. 10.08.2020 il Ministero dell'Economia ha definito i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei crediti d'imposta.

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------|---|
| CREDITO D'IMPOSTA PER SOCIO | Importo | Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro , in una o più società, spetta un credito d'imposta pari al 20% . |
| | Limiti | <ul style="list-style-type: none"> L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere € 2.000.000. La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31.12.2023. <p>La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.</p> |
| | Certificazione | L'agevolazione spetta all'investitore che ha una certificazione della società conferitaria che attesti di non aver superato il limite dell'importo complessivo agevolabile ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta il credito d'imposta. |
| | Esclusioni | Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate. |
| | Irrilevanza fiscale | Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir (deducibilità interessi passivi). |
| | Istanza | I soggetti investitori presentano all'Agenzia delle Entrate apposita istanza. |
| | Utilizzo | <ul style="list-style-type: none"> Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile: <ul style="list-style-type: none"> nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo; a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione nel modello F24; senza l'applicazione dei limiti di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007 e di cui all'art. 34 L. 388/2000; presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. |
| CREDITO D'IMPOSTA PER SOCIETÀ | Calcolo | <ul style="list-style-type: none"> Alle società, che soddisfano le condizioni previste, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al: <ul style="list-style-type: none"> 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale eseguito ai sensi dell'agevolazione, e comunque nei limiti previsti. |
| | Decadenza | La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1.01.2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali. |
| | Irrilevanza fiscale | Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir (deducibilità interessi passivi). |
| | Istanza | La società che intende avvalersi del credito d'imposta presenta all'Agenzia delle Entrate apposita istanza, da inviare nei termini e con le modalità definiti con provvedimento della medesima Agenzia. |
| | Utilizzo | <ul style="list-style-type: none"> Il credito d'imposta è utilizzabile: <ul style="list-style-type: none"> in compensazione nel modello F24; a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento; senza l'applicazione dei limiti di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007 e di cui all'art. 34 L. 388/2000; presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. <p>Dichiarazione dei redditi Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo.</p> |

Ravvedimento per tardiva emissione fattura elettronica

È possibile accedere all'istituto del ravvedimento operoso al fine di ridurre le sanzioni quando la fattura elettronica è inviata in ritardo, o con errori, oppure quando è omesso l'invio.

| Violazione | Sanzioni amministrative |
|---|---|
| Violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell'Iva. | Da € 250 a € 2.000. |
| Violazione registrazione o fatturazione con conseguenze sul calcolo dell'Iva. | Dal 90% al 180% dell'imposta, con importo minimo di € 500. |
| Violazione registrazione o fatturazione di importi non imponibili, esenti, non soggetti a Iva o soggetti a reverse charge, senza conseguenze sul calcolo dell'Iva e delle imposte sui redditi. | Da € 250 a € 2.000. |
| Violazione registrazione o fatturazione di importi non imponibili, esenti non soggetti a Iva o soggetti a reverse charge con conseguenze sul calcolo dell'Iva e delle imposte sui redditi. | Dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di € 500. |
| Violazioni formali ¹ . | Nessuna sanzione applicabile. |
| Nota¹ | Violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo. |

| Ravvedimento operoso | Termine |
|--|---|
| 1/10 del minimo: ravvedimento breve. | <ul style="list-style-type: none"> • Entro 30 giorni dalla data della commissione. • Se la regolarizzazione avviene entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento, la sanzione ridotta a 1/10 è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo. |
| 1/9 del minimo: ravvedimento intermedio. | Entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore. |
| 1/8 del minimo: ravvedimento lungo. | Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione . |
| 1/7 del minimo: ravvedimento ultrannuale. | Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione . |
| 1/6 del minimo: ravvedimento lunghissimo. | Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (entro il termine per l'accertamento). |

Rinuncia alla restituzione dei finanziamenti dei soci

A seguito della pandemia Covid-19, nel 2020 si potrebbero generare effetti negativi importanti sui risultati economici delle imprese. Per fare fronte alla necessità di rafforzare il patrimonio aziendale, i soci potrebbero pertanto decidere di rinunciare ai propri crediti verso la società. Si riassumono i principali aspetti della materia, ricordando che l'art. 88 Tuir prevede che la rinuncia dei soci genera una sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale riconosciuto in capo al socio. Per il socio persona fisica, la rinuncia del credito rappresenta un incremento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, nei limiti del valore fiscale del credito. L'incremento del costo della partecipazione di un importo limitato al valore fiscale del credito comporta che l'operazione di rinuncia, per il creditore, non dia luogo a tassazione della differenza rispetto al valore nominale.

| | | |
|---|--|--|
| FINANZIAMENTO DEI SOCI | Classificazione | Nello stato patrimoniale occorre dare autonoma rilevanza ai finanziamenti soci, cui è dedicata la specifica voce D3 - Debiti verso soci per finanziamenti ¹ . |
| | Presunzione di fruttuosità | Le somme versate alle società commerciali dai loro soci o partecipanti si considerano date a mutuo se, dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti, non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo. |
| | Rinuncia del socio | <ul style="list-style-type: none"> La rinuncia del credito da parte del socio, che si concretizza in un atto formale effettuato esplicitamente nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale della società, è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio a prescindere dalla natura originaria del credito. Pertanto, in tal caso, la rinuncia dei soci al diritto alla restituzione trasforma il debito della società in una posta di patrimonio netto. |
| TRATTAMENTO FISCALE RINUNCIA DEL SOCIO | Sopravvenienza in capo alla società | <p>Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura effettuati a fondo perduto o in conto capitale alle società dai propri soci, né gli apporti effettuati dai possessori di strumenti finanziari assimilati alle azioni.</p> <p>La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva (imponibile) per la parte che eccede il relativo valore fiscale.</p> |
| | Costo fiscale del credito | <ul style="list-style-type: none"> Il costo fiscale del credito deve essere comunicato dal socio alla partecipata con dichiarazione sostitutiva. In difetto, il costo si considera pari a zero (pertanto, l'intera rinuncia costituisce sopravvenienza imponibile). |
| | Conversione del credito in partecipazione | <ul style="list-style-type: none"> Le disposizioni si applicano anche nell'ipotesi di conversione del credito vantato dal socio in partecipazione. In tal caso il valore fiscale della partecipazione è assunto per un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite su crediti eventualmente deducibili per il creditore per effetto della conversione. |
| | Costo della partecipazione in capo al socio | <p>L'ammontare della rinuncia di soci ai crediti, nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia, si aggiunge al costo della partecipazione (e non è deducibile in caso di S.n.c. e S.a.s.).</p> <p>L'incremento del costo della partecipazione del creditore di un importo limitato al valore fiscale del credito comporta che l'operazione di rinuncia, per il creditore, non dà luogo a tassazione della differenza rispetto al valore nominale.</p> |

Nota¹

Il debito è rilevato con il criterio del costo ammortizzato, salvo il caso di esonero dalla sua applicazione, prevista per esempio per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro imprese, ovvero nel caso in cui i relativi effetti siano irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta.

Rinuncia alla restituzione dei finanziamenti dei soci (segue)

Esempio n. 1

Finanziamenti fruttiferi (senza il criterio del costo ammortizzato)

| | | | | |
|--|-------|---------------------|---|------------|
| P C IV 1 | P D 3 | 1.12.n | | 100.000,00 |
| | | Banca c/c ordinario | a | |
| <i>Finanziamento fruttifero concesso dai soci.</i> | | | | |

Esempio n. 2

Finanziamenti infruttiferi (senza il criterio del costo ammortizzato)

| | | | | |
|--|-------|---------------------|---|------------|
| P C IV 1 | P D 3 | 1.12.n | | 200.000,00 |
| | | Banca c/c ordinario | a | |
| <i>Finanziamento fruttifero concesso dai soci.</i> | | | | |

Nota

La nota integrativa ordinaria deve indicare i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori.

Esempio n. 3

Rinuncia dei crediti vantati dai soci per futuro aumento di capitale

| | | | | |
|---|--------|-----------------------------------|---|------------|
| P D 3 | P A VI | 30.06.n | | 100.000,00 |
| | | Diversi | a | |
| P D 3 | | Soci c/finanziamenti infruttiferi | | 50.000,00 |
| P D 3 | | Soci c/finanziamenti fruttiferi | | 50.000,00 |
| <i>Rinuncia dei soci ai crediti vantati verso la società.</i> | | | | |

Esempio n. 4

Rinuncia dei crediti vantati dai soci per copertura perdite¹

| | | | | |
|--|--------|-----------------------------------|---|------------|
| P D 3 | P A VI | 30.06.n | | 100.000,00 |
| | | Diversi | a | |
| P D 3 | | Soci c/finanziamenti infruttiferi | | 50.000,00 |
| P D 3 | | Soci c/finanziamenti fruttiferi | | 50.000,00 |
| <i>Rinuncia dei soci ai crediti vantati verso la società allo scopo di provvedere alla copertura di perdite d'esercizio.</i> | | | | |

Nota¹

- La Cassazione (sent. 30.06.2010, n. 15585) ha ritenuto soggetto a imposta proporzionale di registro, con aliquota del 3% (art. 9 Tariffa - atti avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale), l'**accordo verbale di finanziamento dei soci non registrato, enunciato** nel verbale di assemblea con il quale si delibera il ripianamento delle perdite con la ricostituzione del capitale sociale, attraverso la rinuncia dei soci alla restituzione del finanziamento stesso. I giudici hanno fatto riferimento all'art. 22, c. 1 D.P.R. 131/1986, il quale stabilisce che se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in contratti verbali o atti scritti posti in essere fra le parti, intervenute nell'atto che ne contiene l'enunciazione, l'imposta si applica alle disposizioni enunciate.
- Per evitare gli effetti negativi di tale decisione (e mantenere l'imposta fissa di registro) per i finanziamenti che risultano da scambio di corrispondenza (o verbalmente e quindi soggetti a registrazione solo in caso d'uso), la **dottrina suggerisce di effettuare la rinuncia al credito da parte dei soci portandolo a incremento del patrimonio netto prima della chiusura dell'esercizio. In tal modo la copertura delle perdite è effettuata senza intervenire sul capitale sociale e, quindi, senza necessità di delibere assembleari, in quanto la perdita è coperta da una posta patrimoniale (riserva) già disponibile.**

Ravvedimento operoso tributi locali

Con l'introduzione dell'art. 13-bis nel D. Lgs. 472/1997, a opera del D.L. 34/2019, è stata fornita un'interpretazione autentica in materia di ravvedimento operoso. In sostanza, sono stati recepiti gli orientamenti espressi in passato dall'Agenzia delle Entrate in materia di versamento tardivo dell'imposta frazionata, ovvero ravvedimento operoso parziale. Il pagamento rateizzato delle somme dovute a seguito del ravvedimento operoso, già escluso da precedenti orientamenti, non è stato previsto dal D.L. 34/2019. Quindi, il limite all'effettuazione dei versamenti frazionati è rappresentato dall'intervento di controlli fiscali nei confronti del contribuente. L'art. 10-bis D.L. 124/2019 ha soppresso l'art. 13, c. 1-bis D. Lgs. 472/1997, rendendo possibile il ravvedimento operoso ultrannuale a prescindere dalla natura del tributo violato.

| Misura | Oggetto | Termine | |
|---|--|---|---|
| 1/10 del minimo: ravvedimento breve | Mancato pagamento del tributo o di un acconto. | <ul style="list-style-type: none"> Entro 30 giorni dalla data della commissione. Se la regolarizzazione avviene entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento, la sanzione ridotta a 1/10 è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo. | Per qualsiasi tributo¹ |
| 1/9 del minimo: ravvedimento intermedio | Errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo. | <ul style="list-style-type: none"> Entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione. Se non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore. | |
| 1/8 del minimo: ravvedimento lungo | Errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo. | <ul style="list-style-type: none"> Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore. | |
| 1/7 del minimo: ravvedimento ultrannuale | Errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo. | <ul style="list-style-type: none"> Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione. Se non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore. | |
| 1/6 del minimo: ravvedimento lunghissimo | Errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo. | <ul style="list-style-type: none"> Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (entro il termine per l'accertamento). Se non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore. | |
| 1/5 del minimo¹⁻²: in presenza di Pvc | Errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo. | <ul style="list-style-type: none"> Dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale (art. 24 L. 7.01.1929, n. 4). Sono escluse le violazioni relative a: <ul style="list-style-type: none"> - mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto, ovvero emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali (artt. 6, c. 3 D. Lgs. 471/1997); - omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale (art. 11, c. 5 D. Lgs. 471/1997). | Solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate |
| 1/10 del minimo | Omissione della presentazione della dichiarazione. | <ul style="list-style-type: none"> Presentazione con ritardo non superiore a 90 giorni. Nel caso di assenza di versamenti carenti o omessi, si applica la sanzione minima di € 25 (250 x 1/10). | Per qualsiasi tributo |

| | |
|-------------|---|
| Note | <p>¹. Il richiamo all'art. 24 L. 4/1929 evoca una norma generale ("24. Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale"), ma non esplicitamente collegata ai tributi di competenza comunale. Tuttavia, possono essere individuate fattispecie residuali alle quali la sanzione (20% del minimo) può essere collegata nell'ambito del sistema tributario comunale. Si tratta dei casi in cui l'attività di accertamento sul territorio da parte di operatori comunali (vigilanza urbana o funzionari accertatori ex c. 179 L. 296/2006) porta, in effetti, alla constatazione di situazioni, stati di fatto o comportamenti destinati ad innescare un formale accertamento tributario per insufficiente o omesso pagamento. In questo caso, appare ragionevole che il Comune, nella propria autonomia, consenta al contribuente di usufruire dell'incentivazione alla regolarizzazione insita nell'abbattimento al 20% della sanzione. La base di riferimento dell'importo del ravvedimento dovrà essere individuata a seconda della specifica disciplina delle sanzioni di ciascun tributo (nota Ifel 19.01.2015).</p> <p>². Nel campo dei tributi locali il ravvedimento operoso continua ad essere possibile solo nel caso in cui non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altri atti della procedura di controllo (ad esempio invio di questionari). Permane, dunque, la causa ostativa che non permette di beneficiare dell'istituto del ravvedimento operoso qualora la violazione sia oggetto di contestazione formale da parte dell'autorità amministrativa.</p> |
|-------------|---|

PEC obbligatoria per imprese

Il decreto Semplificazioni ha posto sotto i riflettori l'obbligo della posta elettronica certificata, da iscrivere nel Registro delle Imprese introdotto per le società nel 2008 e, per le imprese individuali, nel 2012. A distanza di anni, il sistema si è dimostrato non attuato, tanto che il decreto ha puntato alla definizione di un nuovo sistema, dove il domicilio digitale/PEC è prerequisito necessario per svolgere l'attività di impresa ed essere regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese delle Camere di Commercio.

DOMICILIO DIGITALE

- Nel Registro delle Imprese si applica il concetto di «domicilio digitale», più ampio rispetto alla PEC in quanto comprende i servizi elettronici recapito certificato qualificato (Sercq).
- In attesa della normativa tecnica di attuazione a livello comunitario per tali servizi per ora è disponibile la PEC.

SANZIONI

Si applica la sanzione prevista dall'art. 2630 C.C., in misura raddoppiata (da € 206,00 a € 2.064,00), alle imprese, diverse da quelle di nuova costituzione, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale o il cui domicilio digitale è stato cancellato dal Registro delle Imprese e in misura triplicata rispetto a quelle previste dall'art. 2194 C.C. per le imprese individuali (da € 30,00 a € 1.548,00).

- Nel caso in cui il domicilio digitale diventi inattivo, il conservatore del Registro delle Imprese chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 giorni.
- **Decorsi 30 giorni dalla richiesta**, perdurando l'inattività e in assenza di opposizione da parte della stessa società, il Conservatore procede alla cancellazione dell'indirizzo dal Registro delle Imprese, all'applicazione della sanzione e all'assegnazione d'ufficio di un nuovo domicilio digitale.

TERMINI

Le imprese che non hanno nel Registro delle Imprese un domicilio digitale regolarmente attivo e funzionante dovranno provvedervi entro il 1.10.2020.

PRATICA "SEMPLICE"

- Le Camere di Commercio hanno azzerato la burocrazia per la trasmissione del proprio domicilio digitale tramite il nuovo servizio semplificato, che consente di comunicare il proprio indirizzo di PEC al Registro delle Imprese senza pagamento di oneri, bolli o diritti.
- Il servizio è accessibile, via web, con l'utilizzo della firma digitale del legale rappresentante dell'impresa all'indirizzo ipecregistroimprese.infocamere.it.

ASSEGNAZIONE D'UFFICIO DELL'INDIRIZZO

- Ai soggetti che non adempiono all'obbligo di dotarsi di PEC e di comunicarla al Registro delle Imprese si applica la sanzione amministrativa e l'assegnazione d'ufficio da Conservatore del Registro presso la Camera di commercio di un domicilio digitale.
- Il domicilio digitale sarà reso disponibile tramite il Cassetto digitale dell'imprenditore erogato dalle Camere di commercio all'indirizzo impresa.italia.it (anche tramite cellulare) ma per la sola ricezione dei documenti.
- Le credenziali di accesso al cassetto saranno Spid (gratuito) o Cns/Token Wireless e a breve la carta d'identità elettronica CIE 3.0.

A tale indirizzo saranno recapitati tutti gli atti ufficiali e i documenti provenienti da pubbliche amministrazioni e da privati.

Bonus Formazione 4.0

La legge di Bilancio 2020 ha prorogato il Bonus Formazione con alcune modifiche di rilievo, tra cui l'introduzione di una comunicazione al Mise a consuntivo e l'abrogazione della stipula di contratti collettivi. L'agevolazione è rivolta a tutte le imprese ed è volta a stimolare gli investimenti nella formazione del personale sulle materie aventi a oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

CALCOLO DEL CREDITO DI IMPOSTA

- La disciplina del credito d'imposta si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 con le seguenti misure:
 - nei confronti delle **piccole imprese**, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **50% delle spese** ammissibili e nel limite massimo annuale di **€ 300.000**;
 - nei confronti delle **medie imprese**, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **40% delle spese** ammissibili e nel limite massimo annuale di **€ 250.000**;
 - nei confronti delle **grandi imprese**, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **30% delle spese** ammissibili e nel limite massimo annuale di **€ 250.000**;
 - la misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, **al 60%** nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei **lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati**.
- Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da **soggetti esterni all'impresa**, si considerano ammissibili al credito d'imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti indicati nel c. 6 dell'art. 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4.05.2018, anche le **attività commissionate agli Istituti tecnici superiori**.

ESCLUSIONI

- Ferma restando l'esclusione delle imprese in difficoltà, la disciplina del credito d'imposta non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive.
- L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

COMUNICAZIONE

- Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere **dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione**.
- Al solo fine di consentire al Ministero dello Sviluppo Economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute ad effettuare **una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico**.
- Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

CONTRATTI COLLETTIVI

Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel citato decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4.05.2018, **ad eccezione della condizione concernente la stipula e il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente, non più necessari** ai fini del riconoscimento del credito d'imposta.

AGEVOLAZIONI CONNESSE

Contributo a fondo perduto

È prevista, inoltre, un'agevolazione ulteriore, per gli anni **2019 e 2020**, sotto forma di **contributo a fondo perduto** (voucher) per le prestazioni consulenziali di natura specialistica, finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, **in misura e limite variabile in funzione della dimensione dell'impresa**, stipulati con **apposito contratto di servizio di consulenza** tra le imprese o le reti beneficiarie e le società di consulenza o i manager qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto.

Misure

Micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.

È attribuito un **contributo a fondo perduto**, riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta, in misura pari al **50%** dei costi sostenuti ed entro il **limite massimo di € 40.000**.

Medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.

Il contributo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al **30%** dei costi sostenuti ed entro il **limite massimo di € 25.000**.

Contratto di rete

Il contributo è riconosciuto alla rete in misura pari al **50%** dei costi sostenuti ed entro il **limite massimo complessivo di € 80.000**.